

## ALLEGATO

Prodotti		Periodi
ex 07.01 D	Lattughe, indivie ricce e scarole	15 novembre – 15 giugno
ex 07.01 F II	Fagioli (non compresi quelli in baccello e quelli sgranati)	1° giugno – 30 settembre
ex 08.09	Meloni	1° luglio – 15 ottobre
ex 08.04 A	Uve da tavola	1° luglio – 31 gennaio
07.01 M	Pomodori	15 maggio – 31 dicembre
07.01 L	Carciofi	15 marzo – 30 giugno
08.07 A	Albicocche	5 giugno – 31 luglio

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2514/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2513/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, relativo al coordinamento e all'unificazione dei regimi d'importazione degli ortofrutticoli applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2513/69 prevede all'articolo 2, paragrafo 1, la possibilità di prendere misure appropriate se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che tali misure riguardano gli scambi con i paesi terzi e che la fine della loro applicazione è determina-

ta dalla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione;

considerando che spetta al Consiglio definire le modalità di applicazione del suddetto articolo 2, paragrafo 1, nonché i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari ed i limiti delle stesse;

considerando che occorre di conseguenza definire gli elementi principali che permettano di stabilire se nella Comunità il mercato è o rischia di essere gravemente perturbato;

considerando che il ricorso a misure di salvaguardia dipende dall'influenza esercitata dagli scambi con i paesi terzi sul mercato della Comunità; che è perciò necessario valutare la situazione di questo mercato tenendo conto, oltre che degli elementi propri al mercato stesso, anche di quelli relativi all'evoluzione di detti scambi;

considerando che occorre definire le misure che possono essere adottate in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2513/69; che tali misure devono essere atte a rimediare alle gravi perturbazioni del mercato e ad eliminare la minaccia di tali perturbazioni; che devono poter essere proporzionate alle circostanze onde evitare che provochino effetti diversi da quelli desiderati;

<sup>(1)</sup> Vedi pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che è necessario limitare il ricorso di uno Stato membro all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2513/69 al caso in cui il mercato di questo Stato, in seguito ad una valutazione fondata sugli elementi suindicati, sia considerato rispondente alle condizioni di detto articolo; che le misure che possono essere prese in questo caso devono essere tali da evitare un ulteriore deterioramento della situazione del mercato; che, tuttavia, esse devono avere un carattere cautelare; che tale carattere cautelare delle misure nazionali giustifica la loro applicazione solo fino all'entrata in vigore di una decisione comunitaria in materia;

considerando che spetta alla Commissione statuire sulle misure comunitarie di salvaguardia da prendere in seguito alla domanda di uno Stato membro entro un termine di ventiquattro ore dalla ricezione di questa domanda; che, onde permettere alla Commissione di valutare la situazione del mercato con la massima efficacia, occorre prevedere disposizioni tali da garantire che essa sarà informata al più presto possibile dell'applicazione di misure cautelari da parte di uno Stato membro; che occorre pertanto prevedere che tali misure siano notificate alla Commissione non appena decise e che la notifica sia considerata come domanda ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2513/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per valutare se nella Comunità il mercato di uno o più prodotti tra quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2513/69 subisce o rischia di subire, a causa delle esportazioni o delle importazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, si tiene conto in particolare:

- a) del volume delle importazioni o delle esportazioni realizzate o prevedibili,
- b) delle disponibilità di prodotti sul mercato della Comunità,
- c) dei prezzi costatati per i prodotti indigeni sul mercato della Comunità o della loro evoluzione prevedibile ed in particolare della loro tendenza ad un ribasso o ad un aumento eccessivi rispetto ai prezzi di base o, per i prodotti che non sono oggetto di prezzi di base, rispetto ai corsi degli ultimi anni,

d) se si verifica, a causa delle importazioni, la situazione prevista *in limine*,

- dei corsi costatati sul mercato della Comunità per i prodotti provenienti dai paesi terzi e in particolare della loro tendenza ad un ribasso eccessivo,
- delle quantità per le quali si verificano o potrebbero verificarsi operazioni di ritiro.

#### Articolo 2

1. Le misure che possono essere prese in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2513/69, quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 1 di quest'ultimo, sono la sospensione delle importazioni o delle esportazioni o la riscossione di tasse all'esportazione.

2. Le misure possono essere prese solo nei limiti e per la durata strettamente necessari. Esse tengono conto della situazione particolare dei prodotti avviati verso la Comunità. Possono riferirsi solo a prodotti provenienti dai paesi terzi o a questi destinati. Possono essere limitate ad alcune provenienze, origini, destinazioni, qualità, o ad alcuni calibri o gruppi di varietà. Possono essere limitate alle importazioni a destinazione di talune regioni della Comunità o alle esportazioni in provenienza da tali regioni.

#### Articolo 3

1. Uno Stato membro può prendere, a titolo cautelare, una o più misure, qualora ritenga, a seguito di una valutazione basata sugli elementi di cui all'articolo 1, che si presenti sul suo territorio la situazione prevista all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2513/69.

Le misure cautelari consistono:

- a) nel sospendere le importazioni o le esportazioni;
- b) nell'esigere il deposito di tasse all'esportazione o la costituzione della garanzia del loro pagamento.

La misura di cui alla lettera b) provoca la riscossione delle tasse solo se sia deciso in tal senso a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CEE) n. 2513/69.

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento sono applicabili.

2. Le misure cautelari sono notificate alla Commissione per telex non appena decise. La notifica vale domanda ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2513/69. Tali misure sono

applicabili solo fino all'entrata in vigore della decisione presa dalla Commissione su questa base.

#### Articolo 4

Le tasse previste all'articolo 2, paragrafo 1, sono considerate come prelievi nei confronti dei paesi terzi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, rela-

tivo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

<sup>(1)</sup> GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
P. LARDINOIS

### REGOLAMENTO (CEE) N. 2515/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che modifica il regolamento n. 159/66/CEE relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che le caratteristiche del mercato di taluni ortofrutticoli e l'esperienza acquisita con l'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, giustificano la modificazione di alcune delle suddette disposizioni;

considerando che il dispositivo di tale regolamento lasciava finora agli Stati membri la facoltà di accordare compensazioni finanziarie alle organizzazioni di produttori che dispongono il ritiro di prodotti dal

mercato o di assicurare gli acquisti tramite gli organismi designati a tale scopo; che l'applicazione differenziata di tale dispositivo ha avuto la conseguenza di ridurre l'efficacia degli interventi effettuati e di falsare la concorrenza tra i diversi agenti economici interessati; che è pertanto necessario, per ovviare a tali difficoltà, prevedere per gli Stati membri l'obbligo di accordare compensazioni finanziarie alle organizzazioni di produttori che dispongono il ritiro dal mercato e quello di acquistare, in caso di crisi grave, i prodotti offerti; che tuttavia, poiché l'adempimento di quest'ultimo obbligo può comportare gravi difficoltà in taluni Stati membri, è opportuno prevedere che tali Stati membri possono esserne esonerati;

considerando che l'azione delle organizzazioni di produttori deve potersi esercitare tenendo conto di talune condizioni locali del mercato e con la necessaria prontezza per evitare il protrarsi del crollo dei corsi; che è quindi opportuno, abolendo ogni procedura di constatazione delle situazioni di crisi, permettere alle organizzazioni di produttori d'intervenire con la massima elasticità e tempestività;

considerando che è stato constatato che, in alcuni casi, gli interventi effettuati ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 159/66/CEE avevano per oggetto particolarmente prodotti della categoria I, mentre i

<sup>(1)</sup> GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.